

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 1981

che modifica la direttiva 78/631/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari)

(81/187/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 12 della direttiva 78/631/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari)⁽¹⁾, gli Stati membri devono mettere in vigore il 1° gennaio 1981 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per uniformarsi a detta direttiva;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 78/631/CEE stabilisce che l'elenco delle sostanze attive con l'indicazione dei valori convenzionali della DL₅₀ e della CL₅₀ (allegato III) ed un aggiornamento dell'elenco delle sostanze attive dell'allegato II saranno adottate con la procedura, detta del comitato, di cui all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE⁽³⁾;

considerando che nel corso della revisione dell'allegato II e della redazione dell'allegato III è stato constatato che il numero delle sostanze chimiche da pren-

dere in considerazione è notevolmente più grande e che lo studio delle diverse proprietà pericolose di queste sostanze richiede più tempo di quanto inizialmente previsto;

considerando che, seppure i lavori procedano alacramente, non è stato possibile ultimarli entro il 1° gennaio 1981;

considerando che, sino a quando mancherà l'allegato III della direttiva 78/631/CEE, gli Stati membri non potranno adottare disposizioni per mettere in vigore l'intera direttiva e che, sino a quando non sarà stato aggiornato l'elenco delle sostanze attive di cui all'allegato II, non è opportuno obbligare gli Stati membri ad adottare le disposizioni necessarie per uniformarsi alla direttiva;

considerando che, di conseguenza, è necessario ritardare la data alla quale gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per uniformarsi alla direttiva 78/631/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 78/631/CEE è sostituito dal testo seguente:

« 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva

(1) GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 13.

(2) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(3) GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.

alla data che sarà stabilita per l'entrata in vigore delle prescrizioni da adottare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1. Essi ne informano immediatamente la Commissione ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. S. TUIJNMAN
